

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
del 21/12/2023 n. 106**

COPIA

Oggetto: *Imposta municipale propria(IMU). Conferma aliquote e detrazioni per l'anno 2024.*

L'anno duemilaventitre il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 15:56 in Scandicci, nella Sala Consiliare "Orazio Barbieri", previa convocazione nei modi e forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza pubblica ordinaria di prima convocazione.

Presiede la Presidente del Consiglio Comunale, Loretta Lazzeri, ed assiste il Vice Segretario Generale, Cristina Buti che, su invito della Presidente, procede all'appello.

Risultano:

PRESENTI i Sigg.ri:

- Pacini Giacomo
- Brunetti Elda
- Pacinotti Stefano
- Porfido Alberico
- Lazzeri Loretta
- Capano Ilaria
- Vignoli Tiziana
- Francioli Tommaso
- Bonechi Daniela
- D'Andrea Laura
- Forlucci Cecilia
- Pecorini Ilaria
- Giulivo Dario
- Babazzi Alessio
- Batistini Leonardo
- Baldini Luigi
- Braccini Christian
- Salvadori Alessandro
- Carti Luca

ASSENTI i Sigg.ri:

- Fallani Sandro
- Morandi Claudia
- Vari Alessio
- Meriggi Enrico
- Tallarico Bruno Francesco

Presenti n. 18 membri su 24 (compreso il Sindaco)

La Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa come scrutatori i consiglieri: D. Giulivo, C. Forlucci e C. Braccini.

Risultano altresì presenti gli Assessori: A. Giorgi, D. Ndiaye, A. Franceschi, B. Lombardini, I. Palomba e Y. Kashi Zadeh.

...omissis il resto...

Si da atto che rispetto all'appello iniziale sono entrati in aula il Sindaco Sandro Fallani e i Consiglieri Leonardo Batistini, Claudia Morandi e Alessio Vari ed è uscito dall'aula il Consigliere Alberico Porfido: presenti n. 21, assenti n. 3.
Si da atto che è entrata in aula anche l'Assessora Claudia Sereni.

La Presidente mette ora in trattazione con discussione congiunta gli argomenti iscritti dal punto n. 3 al punto n. 11 dell'ordine del giorno, tutti afferenti alla sessione di bilancio e dà la parola all'Assessore A. Giorgi per l'illustrazione.

Intervengono i Consiglieri L. Carti [Gruppo Centro Destra per Scandicci, FI, UDC], T. Francioli [Gruppo Partito Democratico], L. Baldini [Gruppo Lega Salvini Premier], il Sindaco S. Fallani e infine il Consigliere L. Batistini [Gruppo Lega Salvini Premier].

Intervengono per dichiarazione di voto complessiva sui punti iscritti all'ordine del giorno dal n. 3 al n. 11 i Consiglieri: A. Salvadori [Gruppo Lega Salvini Premier], I. Pecorini [Gruppo lista Fallani Sindaco], G. Pacini [Gruppo Partito Democratico]

Interviene per dichiarazione di voto sul singolo punto n. 9 iscritto all'ordine del giorno il Consigliere L. Baldini [Gruppo Lega Salvini Premier]

OMISSIS (gli interventi sono riportati nel verbale integrale della seduta)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto della propria competenza all'emanazione del presente provvedimento;

Vista la conforme proposta di deliberazione PDCC n. 71 del 05.12.2023 presentata dal Dirigente del Settore 3 Dott.ssa Cristina Buti, in qualità di responsabile del procedimento ai sensi dell'art 6 della legge 241/90, come di seguito trascritta;

Premesso che:

- il comma 639, articolo 1, legge 27.12.2013 n. 147, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- il comma 738, articolo 1, Legge 27.12.2019 n. 160, ha stabilito che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27.12.2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”*;

Considerato altresì che lo stesso comma 738 stabilisce che *“l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 31 del 23.04.2020, aventi ad oggetto “Approvazione delle aliquote e delle detrazioni per l'Imposta Municipale Propria per l'anno 2020”, e le successive deliberazioni di conferma per

gli anni successivi, n. 40 del 30.03.2021, n. 11 del 07.04.2022 e n. 25 del 30.03.2023;

Considerato che l'articolo 1, legge 27.12.2019, n. 160 dispone:

- al comma 748: *“L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento”*;
- al comma 750: *L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento*;
- al comma 751: *“...omissis...A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU”*;
- comma 752: *“L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”*;
- comma 753: *“Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento”*;
- comma 754: *“Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”*;

Considerato inoltre che la stessa disposizione stabilisce al comma 756: *“A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all' articolo 52 D. lgs 15.12.1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge...omissis... Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo”*;

Preso atto che il comma 757 sopra richiamato stabilisce che : *“In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa...omissis...La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 ”*;

Visto il D.M. adottato in data 07.07.2023 avente ad oggetto *“Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i*

comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 legge 27.12.2019 n. 160” che individua le fattispecie per le quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e stabilisce le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo prospetto di cui al comma 757, articolo 1, della legge n. 160 del 2019;

Dato atto che il Mef ha reso disponibile altresì l'applicazione per l'elaborazione e trasmissione del predetto prospetto;

Rilevato che in sede di conversione del D.L. 29.09.2023 n. 132, in legge 27.11.2023 n. 170, dopo l'articolo 6 è inserito l'articolo 6 ter *“Proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU e proroga in materia di spending review degli enti locali”* che ha previsto *“In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025”;*

Rilevato inoltre che l'articolo 1 della Legge 27.12.2019 n. 160 al comma 749 stabilisce : *“Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616”;*

Visto l'articolo 151 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visti inoltre:

- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;*
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabili-

sce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale approvata in data odierna, avente ad oggetto “Imposta Municipale Propria. Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria. Approvazione modifiche”;

Richiamati gli articoli 13 e 14 del citato Regolamento comunale IMU, ove è prevista la possibilità di stabilire aliquote agevolate per le unità immobiliari a destinazione abitativa concesse in uso gratuito e per gli alloggi locati ai sensi della L. 431/1998, alle condizioni ivi individuate;

Valutato opportuno, allo scopo di garantire risorse adeguate al rispetto degli equilibri di bilancio 2024-2026 e di assicurare il corrente livello di gettito da destinare al finanziamento dei servizi erogati dall'ente alla comunità, confermare anche per l'anno 2024 le aliquote e la detrazione approvate con deliberazione n. 31 del 23.04.2020 e successivamente confermate, nelle misure sotto riportate:

- Abitazioni principali (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze: 0,50 per cento;
- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del DL 30.12.1993 n. 557 convertito con legge n. 133/1994: 0,1 per cento;
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti;
- Terreni agricoli: 1,06 per cento;
- Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (ad esclusione D/3 e D/10): 0,98 per cento;
- Immobili classificati nel gruppo catastale D/3 (teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili): 0,76 per cento;
- Immobili dati in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della L. 09.12.1998, n. 431, ai sensi dell'articolo 14 del vigente regolamento comunale IMU: 0,60 per cento;
- Unità immobiliari a destinazione abitativa concesse in uso gratuito dal soggetto passivo ai suoi parenti in linea retta di primo grado, ai sensi dell'articolo 13 del vigente regolamento comunale IMU: 0,76 per cento.
- Altri immobili: 1,06 per cento;

Dato atto che la detrazione per l'abitazione principale (classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9) e per le relative pertinenze è stabilita dall'articolo 1, comma 749, della legge 27.12.2019 n. 160, nella misura di € 200,00 e che la suddetta detrazione è stabilita anche per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

Visto l'art.13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, come sostituito dall'art.15 bis comma 1 lett a) D.L 30.04.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L 28.06.2019 n. 58 , ai sensi del quale *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. "*;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 luglio 2021 che detta le specifiche tecniche del formato elettronico che gli enti locali devono utilizzare per l'invio telematico;

Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000 e allegati alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

Con votazione espressa con voto elettronico e che dà il seguente risultato:

Presenti:	21
Votanti:	21
Favorevoli:	16
Contrari:	5
Astenuti:	0

Esito: Approvata

Favorevoli: Babazzi Alessio, Bonechi Daniela, Brunetti Elda, Capano Ilaria, D'andrea Laura, Fallani Sandro, Forlucci Cecilia, Francioli Tommaso, Giulivo Dario, Lazzeri Loretta, Morandi Claudia, Pacini Giacomo, Pacinotti Stefano, Pecorini Ilaria, Vari Alessio, Vignoli Tiziana

Contrari: Baldini Luigi, Batistini Leonardo, Braccini Christian, Carti Luca, Salvadori Alessandro

DELIBERA

1. Di confermare, per le motivazioni espresse in narrativa, per l'anno 2024 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria approvate con deliberazione n. 31 del 23.04.2020, successivamente confermate fino all'anno 2023, e di seguito riportate:

- Abitazioni principali (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze: 0,50 per cento;
 - Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del DL 30.12.1993 n. 557 convertito con legge n. 133/1994: 0,1 per cento;
 - Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti ;
 - Terreni agricoli: 1,06 per cento;
 - Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (ad esclusione D/3 e D/10): 0,98 per cento;
 - Immobili classificati nel gruppo catastale D/3 (teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili): 0,76 per cento;
 - Immobili dati in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della L 09.12.1998, n. 431, ai sensi dell'articolo 14 del vigente regolamento comunale IMU: 0,60 per cento;
 - Unità immobiliari a destinazione abitativa concesse in uso gratuito dal soggetto passivo ai suoi parenti in linea retta di primo grado, ai sensi dell'articolo 13 del vigente regolamento comunale IMU: 0,76 per cento.
 - Altri immobili: 1,06 per cento;
2. Di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale (classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9) e per le relative pertinenze è stabilita dalla legge al comma 749 articolo 1 della legge 27.12.2019, n. 160, nella misura di € 200,00 e che la suddetta detrazione si applica altresì per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
 3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, secondo quanto previsto dall'art.13, comma 15, del Decreto Legge n.201/2011, così sostituito dall'art.15 bis comma 1 lett a) D.L 30.04.2019 n. 34.
 4. Di dare atto che il Dirigente proponente, in relazione al presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 7 del DPR 602/2013 e dell'art 5 del Codice di comportamento del Comune di Scandicci, e che nessuno dei dipendenti intervenuti nel procedimento ha comunicato situazioni di conflitto di interesse ai sensi della stessa normativa.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

In relazione alla necessità di dare tempestiva attuazione ed informazione ai destinatari di quanto deliberato, per gli adempimenti conseguenti,

Con votazione espressa con voto elettronico e che dà il seguente risultato:

Presenti:	21
Votanti:	21
Favorevoli:	16
Contrari:	5
Astenuti:	0

Esito: Approvata

Favorevoli: Babazzi Alessio, Bonechi Daniela, Brunetti Elda, Capano Ilaria, D'andrea Laura, Fallani Sandro, Forlucci Cecilia, Francioli Tommaso, Giulivo Dario, Lazzeri Loretta, Morandi Claudia, Pacini Giacomo, Pacinotti Stefano, Pecorini Ilaria, Vari Alessio, Vignoli Tiziana

Contrari: Baldini Luigi, Batistini Leonardo, Braccini Christian, Carti Luca, Salvadori Alessandro

DELIBERA

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs 267 del 18.8.2000.

...Omissis...

Del che si è redatto il presente verbale

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Cristina Buti

LA PRESIDENTE
F.to Loretta Lazzeri

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Scandicci, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.